



Tribunale Ordinario di Busto Arsizio

SI COMUNICA A:

Avv. PUCE ROCCO PAOLO
PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 1
21052 BUSTO ARSIZIO VA
Fax: 0331326168



COMUNE DI CASTELLANZA

VIALE RIMEMBRANZE 4

CASTELLANZA

Sezione S3 - Tribunale Ordinario di Busto Arsizio

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione nuova udienza

FISSAZIONE UDIENZA PRIMA COMPAR. / TRATT. (art.183 ai sensi art. 168 bis, c.4)

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 9003/2014

Giudice: NOVELLI STEFANIA

Data prossima udienza: 24/02/2015 Ore: 10:30

Data ultima udienza:

Parti nel procedimento

Attore principale	T.T.M. SRL Avv. PUCE ROCCO PAOLO
Convenuto principale	COMUNE DI CASTELLANZA Avv.

Busto Arsizio 19/11/2014

IL CANCELLIERE

CAPELLI
Rosa Maria CAPELLI




COMUNE DI CASTELLANZA

N. Prot.: 23139/2014 Data: 01/12/2014

Ufficio: 05 SEGRETERIA
Copia A: AMBIENTE - SEGR

Allegati.. NO



COPIA

STUDIO LEGALE PUCE
21052 BUSTO ARSIZIO (Va) - Piazza Trento e Trieste n. 1
Tel. 0331 / 677.373 - Fax 0331 / 326.168

STUDIO LEGALE PUCE
Piazza Trento e Trieste n. 1
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331/677.373 - Fax 0331/326.168

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

RICORSO IN OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE

(Art. 22 Legge 24 Novembre 1981 n. 689)

La società **T.T.M. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante sig. **Cittadini Arvedo Mirko**, con sede in **Castellanza, via della Muffa n. 11, P. IVA 01810590123 (doc. 1)**, rappresentata e difesa giusta delega a margine del presente atto dall'Avv. **Rocco Paolo Puce (C.F. PCURCP67T17B300R - roccopaolo.puce@busto.pecavvocati.it)**, e con domicilio eletto presso il suo Studio in **Busto Arsizio (VA), piazza Trento e Trieste n. 1 (tel. 0331/677.373 - fax 0331/326.168)**,

MANDATO:
Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da separata informativa allegata all'atto, io sottoscritto delego a rappresentare e difendere la **T.T.M. SRL** con sede in **CASTELLANZA (VA) VIA DELLA MUFFA 11** in ogni stato e grado del presente procedimento, compresi il processo d'ingiunzione, di eventuale opposizione all'ingiunzione, il processo di esecuzione ed eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione e d'impugnazione, l'Avv. **Rocco Paolo Puce**, eleggendo domicilio presso il suo Studio in **Busto Arsizio, Piazza Trento e Trieste n. 1** e conferendo ogni connesso potere e tutte le facoltà inerenti consentite dalla Legge, ivi compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, proporre reclamo e opposizione, chiamare terzi in giudizio, sottoscrivere ricorsi e controricorsi, proporre impugnazioni principali e incidentali, promuovere azioni connesse e conseguenti al presente giudizio, transigere, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti e farsi sostituire.
Busto Arsizio, il

PREMESSO CHE

- In data **17/10/2014**, la ricorrente riceveva la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione n. **141/2014 - Prot. N. 19876 emessa in data 15/10/2014 dal Comune di Castellanza - Ufficio Ecologia** per la presunta violazione della normativa in materia di inquinamento acustico (Legge quadro sull'inquinamento acustico n. **447/95**). (doc. 2).
- La sanzione comminata per la suddetta violazione è pari ad Euro **1.032,92**.

La **T.T.M. S.r.l.**, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra,

PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE

avverso l'ordinanza di ingiunzione n. **141/2014 - Prot. N. 19876 emessa in data 15/10/2014 dal Comune di Castellanza - Ufficio Ecologia**, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi.

Preliminarmente, eccezione di nullità dell'ordinanza del 15/10/2014

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
17 NOV. 2014
PROT. N.

T.T.M. SRL
il legale rappresentante
[Signature]
Per autentica
[Signature]

Nell'ordinanza impugnata si legge, pagina 2, terzultimo capoverso che
“...l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in
cui è stata commessa la violazione...”.

La dicitura è assolutamente generica, e non consente pertanto
all'ingiunto di potersi legittimamente e compiutamente difendersi, non
essendo specificata l'Autorità Giudiziaria davanti alla quale poter
presentare l'eventuale ricorso.

Non è dato infatti sapere se per “Giudice” debba intendersi il Giudice di
Pace, ovvero il Tribunale, ovvero il Giudice Amministrativo.

L'oggetto dell'ordinanza è la presunta violazione della normativa in
materia di inquinamento acustico: pertanto, solamente sulla base di tale
elemento, la scrivente difesa ritiene che la competenza a conoscere del
presente ricorso sia in capo al Tribunale di Busto Arsizio in composizione
monocratica, ferma l'eccezione di nullità proposta.

Ancora in via preliminare,

carenza di competenza e/o legittimazione attiva ad emettere

l'ordinanza impugnata da parte dell'Ufficio Ecologia

del Comune di Castellanza

Ferma la su estesa eccezione, la scrivente difesa intende inoltre eccepire
che le ordinanze ex art. 9 L. n. 447/95 in materia di inquinamento acustico
sono attribuite alla competenza esclusiva del Sindaco, senza che siano
ammesse deroghe (TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011,
n. 288).

L'ordinanza per cui è causa è stata emessa dall'Ufficio Ecologia, Settore
Governo del Territorio, e potrà pertanto essere annullata per

incompetenza, ovvero per carenza di legittimazione attiva.

Secondo un costante orientamento della Giurisprudenza, l'art. 9 L. 447/1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all'art. 54 D.lgs. 267/2000. Si deve, pertanto, ritenere che l'uso del potere di ordinanza "contingibile ed urgente", delineato dall'art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all'uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico e che la predetta Legge quadro sull'inquinamento acustico non configuri alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto i provvedimenti in materia non sono tra quelli che, in base alla nuova ripartizione di competenza tra organi politici e funzionari amministrativi, debbono essere adottati dal funzionario competente in base al settore di attività.

- NEL MERITO DELL'ORDINANZA -

Ritenute assorbenti le predette eccezioni, la scrivente difesa intende comunque prendere posizione in merito al contenuto dell'ordinanza.

I rilevamenti di A.R.P.A. e gli interventi tecnici effettuati da T.T.M.

La difesa della ricorrente contesta le risultanze dei rilievi effettuati da A.R.P.A., contestando in primo luogo il presunto superamento dei limiti di legge dei livelli di rumorosità delle torri evaporative della T.T.M. ed, in secondo luogo, che tale presunto superamento possa comunque in qualche

modo arrecare danno alla salute pubblica (trattandosi di un presunto superamento minimo di un valore differenziale, e non assoluto).

- La T.T.M. si occupa della lavorazione a caldo dei metalli, per la quale è indispensabile la presenza di due “torri evaporative” (sistema di raffreddamento acque di ricircolo chiuso), il cui involucro contenitivo è aperto sopra e sotto: tali impianti devono necessariamente essere posizionati all'esterno del capannone.

- A seguito della notifica di una precedente ordinanza dell'anno 2012 (relativa alla presunta rumorosità di un diverso impianto di abbattimento delle polveri della macchina sabbiatrice) e dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo del 17/12/2013 (procedimento poi sfociato nel provvedimento oggi opposto, **doc. 3 e 4**), la ricorrente poneva in essere alcuni accorgimenti e realizzava alcune opere volte al contenimento dei rumori generati dai propri macchinari, presumendo comunque che i livelli di emissione fossero entro i limiti di legge.

- In conseguenza dei rilievi di A.R.P.A., la T.T.M. ha infatti realizzato le seguenti opere:

- Ha posizionato intorno alle due torri un involucro di protezione, in materiale plastico;
- Ha installato due “inverter” per regolare elettronicamente la velocità di funzionamento dei ventilatori posizionati nelle due torri;
- Ha abbassato la velocità dei predetti ventilatori.

- **È importante rilevare che gli impianti fonte delle contestazioni dei confinanti rimangono inattivi per circa 10 mesi all'anno, da**

settembre a maggio (in quanto durante l'inverno non è necessario raffreddare artificialmente l'acqua utilizzata per le lavorazioni di T.T.M.), e che, quando gli impianti sono invece accesi, funzionano ad intermittenza, per due o tre ore al giorno e solo nelle giornate più calde.

- Durante le ore notturne (dalle 22.00 alle ore 06.00), è presente all'interno del capannone unicamente il custode. Il funzionamento delle torri è determinato dalla temperatura dell'acqua e regolato da un timer programmabile, che ne esclude il funzionamento dalle 18.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì e sempre il sabato e la domenica.
- Non è inoltre tecnicamente possibile spostare le torri di evaporazione, in quanto tutto l'impianto idraulico della ditta è stato costruito (precedentemente alle altre proprietà confinanti) in funzione dell'attuale posizione delle torri.
- Le motivazioni dell'ordinanza sembrano aver **COMPLETAMENTE** ignorato il "**rumore di fondo**" della zona ove sorge T.T.M. (recentemente variata da zona industriale e zona residenziale), nonché il (presunto) valore assoluto veramente minimo di superamento dei limiti imputato alla ricorrente dai rilievi di A.R.P.A..
- Infine, come si evince dall'ordinanza stessa, A.R.P.A. ha rilevato il rumore "*all'interno dell'ambiente abitativo disturbato...*", con ciò potendosi ipotizzare e ritenere che le pareti stesse dell'abitazione del confinante abbiano in qualche modo creato un "**effetto eco**" che ha amplificato i valori di rumorosità.

Le perizie di parte ricorrente

Oltre che per i motivi sopra indicati, l'ordinanza potrà essere annullata in quanto tutti i rilievi effettuati dai tecnici incaricati da T.T.M. nel corso degli anni MAI hanno evidenziato il superamento dei limiti di rumorosità dei macchinari di proprietà di T.T.M..

A far data dal 1998, la ricorrente ha costantemente monitorato il livello di rumorosità dei propri impianti (doc. 5 e 6). In nessun caso, i valori di Db hanno mai superato i limiti di legge.

In particolare, si notino i risultati dei recenti rilievi fotometrici eseguiti in giugno 2013 e luglio 2014 (doc. 7 e 8), che non hanno rilevato alcuna emissione oltre i limiti di legge.

Ovviamente, T.T.M. non può accedere alle proprietà dei confinanti per effettuare i propri rilievi, mentre tale potere potrebbe essere attribuito ad un CTU all'uopo nominato dal Giudice, come si chiede sin d'ora al Tribunale adito.

Tutto quanto sopra dedotto è stato comunicato, purtroppo invano, al Comune di Castellanza in data 29/07/2014, senza ottenere riscontro alcuno (doc. 9).

Ciò detto, le motivazioni indicate nell'ordinanza erano e rimangono estremamente generiche, illogiche e lacunose, non potendosi imputare in capo a T.T.M. le presunte violazioni rilevate da A.R.P.A. al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tutto ciò premesso, la T.T.M. S.r.l., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra,

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché Voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 Legge 689/1981, 6 e 7 D. Lgs. n. 150 del 01/09/2011, fissare l'udienza di comparizione avanti a sé, ordinando all'Autorità emanante il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, non oltre dieci giorni prima della fissanda udienza, copia di tutti gli atti relativi al procedimento, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare e preliminare: sospendere *inaudita altera parte* l'ordinanza impugnata, ricorrendo i gravi motivi indicati in narrativa, ovvero - in alternativa - fissare l'udienza per la discussione sulla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione n. 141/2014 - Prot. N. 19876 emessa in data 15/10/2014 dal Comune di Castellanza.

In via preliminare: annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 141/2014 - Prot. N. 19876 emessa in data 15/10/2014 dal Comune di Castellanza stanti le eccezioni di nullità e di carenza di competenza / legittimazione attiva sopra indicate.

In via principale: annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 141/2014 - Prot. N. 19876 emessa in data 15/10/2014 dal Comune di Castellanza, per i motivi sopra esposti.

In via subordinata: disporre il pagamento della sanzione minima prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) e dell'art. 10, comma 2° della legge n. 447/95.

• **In via istruttoria:**

- La natura della vertenza appare documentale: la scrivente difesa si riserva di indicare e citare i testimoni, di ulteriormente dedurre, articolare, e formulare rituali capitoli di prova una volta conosciute le avverse difese.
- Si chiede che la S.V. Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al Comune di Castellanza, Ufficio Ecologia, di depositare almeno dieci giorni prima della fissanda udienza, ovvero di esibire in giudizio e depositare, tutti gli atti ed i rilievi relativi agli accertamenti effettuati a carico di T.T.M. S.r.l. nel 2012, nel 2013 e nel 2014.
- La scrivente difesa chiede infine che il Giudice, stante il principio di prova fornito al Giudice e fondato sulla documentazione allegata al presente ricorso, Voglia disporre una C.T.U. volta ad accertare l'origine ed il livello delle emissioni acustiche contestate dai confinanti e dal Comune di Castellanza, avendo cura che i rilevamenti siano effettuati sia nella proprietà della T.T.M. che nelle proprietà dei confinanti, considerando che da maggio a settembre gli impianti in questione sono spenti. Quesito da determinarsi.

In ogni caso: con vittoria delle spese legali e degli accessori di legge.

La difesa della ricorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti della Legge 183/1993 ed ai sensi dei novellati artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente procedimento al numero di fax 0331/326.168 ovvero all'indirizzo di pec roccopaolo.puce@busto.pecavvocati.it.


Si producono i seguenti documenti:

1. Copia visura camerale della ricorrente;
2. originale dell'ordinanza di ingiunzione n. 141/2014 - Prot. N. 19876 emessa in data 15/10/2014 dal Comune di Castellanza;
3. copia rilevamenti di A.R.P.A. del 06/11/2013;
4. copia avviso di avvio di procedimento;
5. copia perizia fonometrica del 1998 eseguita da Inteco S.r.l.;
6. copia perizia fonometrica del 2001 eseguita da Inteco S.r.l.;
7. copia perizia fonometrica del giugno 2014 eseguita da Inteco S.r.l.;
8. copia perizia fonometrica del luglio 2014 eseguita da Inteco S.r.l.;
9. copia lettera al Comune di Castellanza del 29/07/2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115 (T.U. delle Spese di Giustizia e successive modifiche), si precisa che il valore della presente causa è pari ad Euro 1.032,92 e sconta il pagamento del contributo unificato pari ad Euro 49,00.

Busto Arsizio, 14/11/2014

Avv. Rocco Paolo Puce



N.RG 9003/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE III CIVILE

Il Giudice, letto il ricorso che precede

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 24 febbraio 2015 ore 10.30

Ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, contestazione o notificazione della violazione.

Manda alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del decreto all'opponente e all'autorità opposta.

Dispone la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in considerazione della entità della sanzione irrogata e delle risultanze degli accertamenti tecnici disposti in altri giudizi pendenti dinanzi a questo Tribunale.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 18.11.2014

IL CANCELLIERE
Antonina Elisabetta RUSSO

Il Giudice
[Handwritten Signature]

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA CIVILE
18 NOV 2014
RICEVIMENTO - DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Antonina Elisabetta RUSSO